

R.G. 349/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro
in persona del dott. Gabriele Allieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **r.g. n. 349/2022** promossa da:

T A H B rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Francesco Paladin, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente

CONTRO

Delat s.r.l., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Francesco Castellano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 14 ottobre 2022, H ha convenuto in giudizio Delat impugnando il licenziamento, intimatogli, a suo dire, mediante l'estromissione dal posto di lavoro il 23.08.2022 e asseritamente mai comunicatogli per iscritto. Ha quindi chiesto sanzionarsi il difetto di forma scritta dell'atto, nonché la sua ritorsività e antisindacalità. In subordine, ha sostenuto l'insussistenza del motivo oggettivo posto a preteso fondamento del licenziamento, come indicato nella comunicazione che la datrice di lavoro avrebbe inoltrato al Centro per l'impiego il 04.07.2022, agendo all'insaputa dello stesso ricorrente, che avrebbe preso congezza della stessa comunicazione solo a seguito dell'estromissione di fatto dal posto di lavoro.

Su questi presupposti, ha chiesto in via principale la condanna della resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r. corrispondente al periodo dal recesso fino all'effettiva reintegrazione.

2. Fissata l'udienza *ex art. 420 c.p.c.* per il giorno 01.12.2022, Delat si è costituita in giudizio solo il precedente 25.11.2022, sostenendo che il licenziamento sarebbe stato intimato in forma scritta. A sostegno della tesi, ha dedotto che la relativa comunicazione sarebbe stata letta e consegnata a mani del ricorrente il 01.07.2022 e, successivamente, spedita con raccomandata il 04.07.2022.

Ha inoltre contestato le ulteriori deduzioni del lavoratore e chiesto il rigetto del ricorso.

3. Istruita documentalmente, la causa è stata dunque discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.

4. Così ricostruito *l'iter* processuale, va in primo luogo rilevato che è pacifico – in quanto non oggetto di contestazione - sia che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a partire dal 21.01.2021, sia che Delat abbia allontanato il lavoratore dal posto di lavoro il 23.08.2022; la circostanza, dedotta dal ricorrente, è provata perché Delat – al di là della deduzione per cui il licenziamento sarebbe stato intimato con le forme prescritte nel precedente mese di luglio 2022 - non ha preso specifica posizione sul fatto materiale d'aver allontanato il ricorrente nel successivo agosto, ciò che induce a ritenere, ai sensi dell'*art. 115 c.p.c.*, che la verificazione di quell'evento non sia contestata.

5. È però controversa la modalità d'intimazione del recesso, adottato in forma orale secondo il ricorrente, mediante il predetto allontanamento dal luogo di lavoro, e in forma scritta secondo la resistente, come da documenti che ha depositato.

Pacifica l'estinzione del rapporto, va allora rilevato che «*qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontrovertibile tra le parti, rimanendo dubbie le modalità dello stesso, si verifica un'inversione dell'onere probatorio, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso, che afferma di avere ritualmente intimato, e, non adempiendo, il licenziamento rimane illegittimo*» [Cass., n. 5061/2016].

5.1 Ciò posto, nella specie va escluso che Delat abbia assolto quest'onere probatorio.

Come tempestivamente eccepito dal ricorrente¹, la costituzione della società, avvenuta il 25.11.2022, a fronte dell'udienza fissata il 01.12.2022, è tardiva.

Ne deriva che, a mente dell'*art. 416 c.p.c.* - secondo cui il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza e, con la relativa memoria tempestivamente depositata, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza,

¹ Cfr. verbale d'udienza del 19.01.2023.

i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare -, va escluso che possa tenersi conto sia dell'eccezioni in senso stretto proposte da Delat – quali sono ritenersi le allegazioni di fatto funzionali a fornire una diversa ricostruzione del recesso intimato – sia dei documenti depositati a loro sostegno.

Invero, rispetto alle produzioni documentali, va ricordato che «*nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva*» [Cass., n. 14110/2002].

Al lume di queste considerazioni, la contestazione formulata da Delat in ordine all'intimazione in forma orale del licenziamento risulta del tutto sterile e non superata, né superabile, stante la decadenza dalla prova dei fatti contrari che ha dedotto a suo sostegno.

5.2 Tale conclusione non può essere elusa mediante l'esame di quelle difese e documenti in virtù dell'esercizio dei poteri *ex art. 421 c.p.c.*, invocato da Delat.

Il presupposto su cui si fonda l'esercizio di quei poteri, volto a contemperare il principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, è che il giudice reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, utili a perfezionare la dimostrazione o la negazione di fatti constitutivi dei diritti in contestazione, purché essi siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli d'approfondimento [cfr. Cass., n. 7694/2018].

Nella specie, nessuno dei fatti utili a smentire la tesi del ricorrente è stato acquisito e dedotto tempestivamente, sicché l'esercizio dei poteri ufficiosi in questione si porrebbe in contrasto con il condivisibile e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indagine che ne deriva «*non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte... all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti*» [Cass., n. 23605/2020].

5.3 A tale conclusione non osta nemmeno la circostanza che il ricorrente abbia indicato, nel proprio atto introduttivo, che l'estromissione dal posto di lavoro sia stata accompagnata dalla consegna della comunicazione indirizzata al Centro per l'impiego, dal quale sarebbe emerso l'avvenuto recesso già dal precedente mese di luglio. Invero, benché la forma scritta del recesso non richieda formule sacramentali e benché la volontà di licenziare possa essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, deve ritenersi l'assoluta inidoneità allo scopo della consegna al ricorrente del documento in esame. Esso, in quanto formato in un'epoca anteriore all'estromissione e rivolto ad un soggetto diverso dal lavoratore, non è qualificabile come manifestazione in forma scritta della volontà di licenziare.

5.4 Va dunque affermata la fondatezza della tesi del ricorrente in ordine all'inefficacia del licenziamento perché intimato in difetto della forma scritta.

6. A fronte di questa valutazione, che assorbe ogni ulteriore difesa delle parti, va fatta applicazione della disciplina di cui al d. lgs. n. 23 del 2015, vigente *ratione temporis*, ed in

particolare dell' art. 2, a mente del quale «*il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali».*

Va dunque dichiarata l'inefficacia del licenziamento e il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al versamento del risarcimento del danno relativo alle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento fino al giorno della reintegrazione e, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

A questo riguardo, vista la mancanza di qualsiasi iniziativa datoriale utile a porre fine al rapporto in epoca anteriore alla materiale estromissione del lavoratore del 23.08.2022, è questa la data da prendere in considerazione quale giorno del licenziamento.

Inoltre, atteso che né la narrativa del ricorso né le sue conclusioni, contenenti una parafrasi della disposizione di legge applicabile, indicano la retribuzione da prendere quale riferimento per il calcolo del risarcimento, deve ritenersi che sia stata formulata una domanda di condanna generica e che non debba procedersi ad alcuna quantificazione.

È tuttavia da precisare che dal *quantum* dovuto non dovrà detrarsi alcunché a titolo di *aliunde perceptum* – né ovviamente a titolo di *aliunde percipiendum*, non contemplato dalla norma applicabile -, visto che la relativa eccezione di Delat, oltre che tardiva, è generica e priva di consistenza.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, e dunque riferendosi allo scaglione tariffario compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 [cfr. Cass., n. 29821/2022], con la massima riduzione in considerazione semplicità delle questioni affrontate e della semplicità dell'affare.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,
dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato da parte convenuta nei confronti del ricorrente;

condanna parte convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno

del licenziamento, intimato il 23.08.2022, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge

Gorizia, 9 febbraio 2023

Il Giudice
Gabriele Allieri